

Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/2000

Abrogato da: Testo unico TU del 05/11/2024 n. 173 Articolo 101

Articolo 21 ter

Art. 21-ter (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative).

Articolo 21 ter -

Art. 21-ter (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative).

In vigore dal 29/06/2024 al 01/01/2027

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 14/11/2024 n. 175 Articolo 130

Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 1

1. Quando, per lo stesso fatto e' stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorita' amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle gia' irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.

[Torna al sommario](#)